

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 263-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DELLA PORTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Avanzamento dei sottufficiali in congedo dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica

Comunicata alla Presidenza il 15 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Nella scorsa legislatura la Commissione difesa iniziò l'esame, peraltro senza poterlo concludere per l'anticipato scioglimento delle Camere, di un disegno di legge concernente l'avanzamento dei sottufficiali in congedo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il provvedimento è stato riproposto dal Governo ed ha potuto questa volta essere esaminato conclusivamente e con esito favorevole dalla 4ª Commissione. Premetto subito che esso non comporta maggiori oneri finanziari dato che i richiami in servizio temporaneo dei sottufficiali in congedo sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per chiarire le finalità dell'iniziativa di legge ricordo che l'avanzamento dei sottufficiali in congedo delle tre Armi è attualmente disciplinato dalle seguenti disposizioni:

a) per l'Esercito i sottufficiali richiamati in servizio possono, secondo l'articolo 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, conseguire la promozione al grado superiore con le stesse norme vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, mentre non esiste alcuna possibilità di avanzamento per i sottufficiali in congedo illimitato;

b) per la Marina a tutti i sottufficiali in congedo è consentito di progredire in un solo grado (compresa la nomina a sottotenente del CEMM) e l'avanzamento ha luogo ad anzianità per ruolo e per grado, nei limiti fissati per sopperire alle necessità della mobilitazione e tutto ciò è regolato dall'articolo 82 del vigente testo unico sull'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Possono essere comunque, in via straordinaria, in virtù dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1940, n. 1291, conferiti i gradi di sergente, secondo capo, capo di 3ª, 2ª o 1ª classe ai militari ed ai sottufficiali del CEMM

che, qualunque sia il grado in cui si trovano, vengano riconosciuti idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo o perchè specializzati in particolari attività durante il congedo;

c) per l'Aeronautica — ad eccezione dei piloti e specialisti in regolare servizio presso le linee di navigazione aerea, quando abbiano svolto notevole attività professionale inerente al ruolo ed alla categoria di appartenenza; dei piloti o specialisti che abbiano conseguito tre allenamenti o addestramenti tattici; dei sottufficiali richiamati per mobilitazione o per altre esigenze speciali — l'articolo 109 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, dispone che i sottufficiali in congedo non possano conseguire avanzamenti in tempo di pace.

Il citato articolo 109 fa altresì eccezione anche per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª classe il quale può essere conferito, in via straordinaria, ai piloti e specialisti che, in servizio presso le linee di navigazione aerea, abbiano compiuto 500.000 chilometri di volo, con l'esercizio di attività professionale corrispondente a quella del ruolo e categoria di appartenenza.

In quanto predetto si evidenzia la notevole diversità di criteri nell'avanzamento dei sottufficiali in congedo delle tre Forze armate, non giustificata da ragioni particolari, diversità che ha fatto avvertire l'esigenza di una disciplina uniforme che muovesse da un riesame globale della materia. Per questo è stato predisposto il presente disegno di legge, suddiviso in quattro capi, riguardanti rispettivamente: norme di carattere generale per l'avanzamento dei sottufficiali in congedo: l'avanzamento dei sottufficiali in congedo illimitato; l'avanzamento dei sottufficiali richiamati in servizio temporaneo; il

conferimento, in via straordinaria, dei gradi di sottufficiale.

L'articolo 1 stabilisce che in ogni caso, l'avanzamento dei sottufficiali in congedo, deve seguire quello dei pari grado in servizio permanente.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 contengono le norme per l'avanzamento dei sottufficiali in congedo illimitato, prevedendo che tale avanzamento abbia luogo ad anzianità e limitatamente al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo, indipendentemente dal compimento di periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco e dal superamento di corsi ad esami, con apposite aliquote di scrutinio, a seconda delle esigenze di mobilitazione e con la compilazione di quadri di avanzamento validi fino al loro esaurimento. Sono altresì indicate, per ciascuna forza armata, le autorità competenti ad esprimere i giudizi di avanzamento.

L'articolo 6 riproduce le vigenti disposizioni in materia di nomina a guardiamarina del CEMM dei capi di 1^a classe della Marina aggiungendo un'apposita norma per disciplinare l'iscrizione di detti sottufficiali, all'atto della nomina a sottotenente nel ruolo degli ufficiali della riserva di complemento del CEMM, a seconda che abbiano o meno compiuto il 58° anno di età.

Con l'articolo 7 si dà la possibilità, a domanda, ai sottufficiali dell'Esercito e della Aeronautica, di grado non inferiore a maresciallo maggiore o a maresciallo di 1^a classe, provenienti dal ruolo speciale per mansioni di ufficio e cessati dal servizio permanente per raggiunto limite di età o, in anticipo a tale limite, per formazione di vacan-

za organica, di essere nominati sottotenenti della riserva di complemento. Ciò per riconoscimento del lungo servizio prestato in analogia a quanto previsto per i sottufficiali della Marina, ma questa norma non è applicabile ai marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri per i quali opera, all'atto della cessazione dal servizio, l'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, che prevede la possibilità di conseguire la nomina ad ufficiale di complemento.

L'avanzamento al grado superiore dei sottufficiali richiamati in servizio temporaneo, con modalità analoghe a quelle previste per i pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma è disciplinato dall'articolo 8: esso avrà luogo ad anzianità e fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Con l'articolo 9 si prevede il conferimento, in via straordinaria, di uno dei gradi di sottufficiale al personale in congedo che abbia conseguito elevati titoli di studio o una speciale competenza, come già avviene per la Marina e per l'Aeronautica.

L'articolo 10 abroga le disposizioni in contrasto, attualmente vigenti in materia.

La 1^a Commissione ha espresso un parere contrario che tuttavia non appare ostativo in quanto si richiama ad esigenze di uniformità legislative che sono quelle stesse, evidentemente, che hanno ispirato il disegno di legge.

Nel ricordare ancora che il provvedimento ha incontrato unanime consenso in Commissione per il fatto di segnare un passo avanti verso discipline più coerenti ed uniformi, ne raccomando una pronta approvazione.

DELLA PORTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

31 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento, salvo che non sia armonizzato con la normativa che disciplina l'intera materia che il provvedimento parzialmente affronta. Ciò per impedire che con provvedimenti settoriali non venga rispettato il disposto di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

11 dicembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso, per quanto di competenza.

La Commissione peraltro rileva che allo stato, la valutazione contenuta nella relazione illustrativa del disegno di legge, secondo la quale le disposizioni in esame non comporterebbero maggiori oneri dato che i richiami in servizio temporaneo sono disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio, non si presta ad alcuna puntuale verifica da parte del Parlamento; infatti nelle disposizioni

del disegno di legge che reca il bilancio di previsione, negli articoli relativi allo stato di previsione del Ministero della difesa, non è dato rinvenire alcuna norma specifica che autorizzi il contingente numerico di sottufficiali richiamati in servizio temporaneo, così come è invece previsto per i militari da rafforzare. Sarebbe opportuno inserire uno specifico articolo che demandasse ad un'apposita norma da approvare con la legge di bilancio la determinazione annuale del contingente numerico di sottufficiali di cui si autorizza il richiamo in servizio temporaneo.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NORME GENERALI****Art. 1.**

I sottufficiali di complemento e della riserva in congedo illimitato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono conseguire avanzamento secondo le norme della presente legge.

L'avanzamento segue quello dei parigrado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Nei riguardi dei sottufficiali in congedo si osservano, in quanto applicabili, le norme sull'avanzamento dei parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma.

CAPO II**AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
IN CONGEDO ILLIMITATO****Art. 2.**

I sottufficiali in congedo illimitato possono conseguire, dopo la cessazione dal servizio permanente, dalle ferme volontarie o rafferme, dal servizio di prima nomina e, per i vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri, dal servizio continuativo, un solo avanzamento al grado di sottufficiale immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo, indipendentemente dal compimento di periodi di attribuzioni spe-

cifiche o di imbarco, dalla frequenza di corsi o dal superamento di esami.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità.

Art. 3.

Il Ministro della difesa determina, in rapporto alle prevedibili esigenze della mobilitazione, le aliquote di ruolo dei sottufficiali di complemento e della riserva in congedo illimitato da valutare per l'avanzamento.

I sottufficiali compresi nelle aliquote di ruolo di cui al precedente comma non possono essere valutati se non siano stati riconosciuti incondizionatamente idonei al servizio militare.

Art. 4.

I giudizi di avanzamento per i sottufficiali in congedo illimitato sono pronunciati:

a) per l'Esercito:

Arma dei carabinieri — in primo grado dall'aiutante maggiore della legione territoriale di residenza e in secondo grado dal comandante della legione stessa;

altre Armi e Servizi — in primo grado da un ufficiale superiore del distretto militare di residenza e in secondo grado dal comandante del distretto stesso;

b) per la Marina:

da sergente fino al grado di capo di 1^a classe — dalla commissione o sottocommissione di avanzamento, secondo quanto è previsto dall'articolo 56 del testo unico sulle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

da capo di 1^a classe a guardiamarina del CEMM — dalla commissione ordinaria di avanzamento, di cui agli articoli 17 e 189 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avan-

zamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

c) *per l'Aeronautica:*

in primo grado, dal capo dell'Ufficio ordinamento e personale del comando di regione aerea competente per territorio e in secondo grado dal comandante della regione stessa.

Art. 5.

I sottufficiali in congedo illimitato giudicati idonei sono iscritti in appositi quadri di avanzamento, formati per ciascun ruolo, categoria o specialità, in base alle norme vigenti per i parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma. Detti quadri hanno validità fino al loro esaurimento.

Art. 6.

I capi di 1^a classe in congedo illimitato della Marina possono conseguire la nomina a guardiamarina del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) delle categorie in congedo, nei ruoli di cui al secondo comma dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del CEMM, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

La nomina ha luogo ad anzianità, nei limiti fissati dal Ministro in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione. Non è richiesto il superamento di esami od il compimento di periodi di imbarco o di attribuzioni specifiche.

Per lo scrutinio e per la nomina a guardiamarina in ciascun ruolo degli ufficiali del CEMM si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, tenuto conto di quanto prescritto agli articoli 1, 3, 5 e 6 della presente legge.

Ai sensi di quanto previsto dalla tabella 4 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, i capi di 1^a classe di complemento, nominati guardiamarina, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento del CEMM se non

hanno compiuto il 58° anno di età ovvero nei ruoli degli ufficiali della riserva di complemento del CEMM se hanno compiuto tale età.

I capi di 1^a classe della riserva, nominati guardiamarina, sono iscritti nei ruoli degli ufficiali della riserva del CEMM.

Nei riguardi dei capi di 1^a classe, compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento, che si trovano richiamati in temporaneo servizio, il giudizio di avanzamento è sospeso. Essi sono valutati al termine del periodo di richiamo e, se idonei, conseguono la nomina a sottotenente del CEMM con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se la valutazione non fosse stata sospesa.

Art. 7.

I sottufficiali in congedo illimitato dell'Esercito e dell'Aeronautica, di grado non inferiore a maresciallo maggiore o a maresciallo di 1^a classe, provenienti dal ruolo speciale per mansioni di ufficio e cessati dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, possono conseguire a domanda, se idonei, la nomina a sottotenente della riserva di complemento nell'Arma, Corpo o Servizio determinati dalla competente Autorità giudicatrice, se appartenenti all'Esercito, o dalla Commissione ordinaria di avanzamento, se appartenenti all'Aeronautica.

La nomina a sottotenente è effettuata senza iscrizione in quadro di avanzamento e ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio permanente.

Nel caso in cui il sottufficiale da tale data sia stato richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, consegue la nomina, dopo ultimato il periodo di richiamo, con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, ai soli effetti giuridici.

La nomina a sottotenente dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri continua ad essere regolata dall'articolo 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

CAPO III

AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI
RICHIAMATI IN SERVIZIO TEMPORANEO

Art. 8.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati in servizio temporaneo da almeno un anno, qualora non siano già compresi nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 3, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od uguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dall'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali richiamati in servizio temporaneo devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali parigrado citati nel precedente comma.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro.

I giudizi di avanzamento dei sottufficiali di complemento e della riserva richiamati in servizio temporaneo sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per l'avanzamento dei parigrado in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma.

CAPO IV

CONFERIMENTO DI GRADI

Art. 9.

In casi eccezionali può essere conferito, in via straordinaria, il grado di sergente, sergente maggiore, maresciallo ordinario o capo o maggiore e gradi corrispondenti, sen-

za tener conto del grado rivestito, dell'anzianità posseduta e del ruolo, categoria e specialità di provenienza, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Esercito o dell'Aeronautica o del Corpo equipaggi militari marittimi delle categorie in congedo che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, siano giudicati idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata speciale competenza acquisita durante il congedo, nell'esercizio di particolari attività.

Nella Marina e nell'Aeronautica, all'atto del conferimento dei gradi suindicati, i sottufficiali ed i militari di cui al precedente comma, possono, in relazione alle esigenze organiche e della mobilitazione, essere trasferiti dalla categoria o specialità di appartenenza ad altra categoria o specialità di più utile impiego.

Il conferimento dei gradi di cui al presente articolo ha luogo previo giudizio delle competenti commissioni di avanzamento o autorità giudicatrici di ciascuna Forza armata e può essere disposto, previo nulla osta della Forza armata di appartenenza, anche nell'ambito di altra Forza armata.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519, dell'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1940, numero 1291, e dell'articolo 109 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto non compatibile con le presenti disposizioni. È altresì abrogata la disposizione dell'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 808, nella parte relativa all'avanzamento di un solo grado dei sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica richiamati in servizio perchè residenti in territori considerati inaccessibili.